

Bruxelles, 24 luglio 2026
(OR. en)

12200/26

DUAL USE 56

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 395 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 395 final.

All.: COM(2026) 395 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.7.2026
COM(2026) 395 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2021/821¹ (di seguito "regolamento sui prodotti a duplice uso" o "regolamento") è stato adottato il 20 maggio 2021. Abroga il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio² e aggiorna il quadro dell'UE in materia di controlli sulle esportazioni al fine di tenere conto dei progressi tecnologici, rafforzare le dimensioni relative ai diritti umani e alla sicurezza e garantire un approccio maggiormente unificato in tutti gli Stati membri dell'UE con l'obiettivo di rispondere a un panorama geopolitico in evoluzione.

L'allegato I del regolamento sui prodotti a duplice uso elenca i prodotti a duplice uso che gli Stati membri devono sottoporre a controlli sulle esportazioni e mantiene il regolamento in linea con le decisioni adottate nell'ambito dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni³. Alcuni prodotti, considerati particolarmente sensibili, sono inclusi nell'allegato IV e necessitano di un'autorizzazione per i trasferimenti intra-UE. L'allegato II stabilisce le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti verso determinate destinazioni.

A norma dell'articolo 17 del regolamento sui prodotti a duplice uso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 18 al fine di modificare gli elenchi dei prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV e di modificare l'allegato II eliminando prodotti e aggiungendo o eliminando destinazioni dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 settembre 2021.

2. BASE GIURIDICA

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento sui prodotti a duplice uso la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI

Tra il 9 settembre 2021 e il 9 dicembre 2025 la Commissione ha esercitato il suo potere di adottare atti delegati in sette occasioni per garantire che l'elenco UE dei prodotti a duplice uso rimanesse in linea con le decisioni adottate nell'ambito dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni e con gli impegni assunti dagli Stati membri, in quanto membri dell'intesa di Wassenaar, per controllare in modo uniforme i prodotti aggiunti.

¹ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

³ I principali regimi multilaterali nell'ambito dei quali è concordata la maggior parte dei controlli dell'UE sulle esportazioni sono il gruppo Australia, il regime di non proliferazione nel settore missilistico, il gruppo dei fornitori nucleari e l'intesa di Wassenaar. L'UE è membro di uno dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni esistenti (il gruppo Australia) e osservatore nel gruppo dei fornitori nucleari.

Inoltre, in risposta alla guerra illegale di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, la Commissione ha adottato un atto delegato per escludere la Federazione russa dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sui prodotti a duplice uso, prima dell'adozione degli atti delegati la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

La Commissione ha adottato i sette atti delegati seguenti:

- regolamento delegato (UE) 2025/2003 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso⁴;
- regolamento delegato (UE) 2024/2547 della Commissione, del 5 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso⁵;
- regolamento delegato (UE) 2023/2616 della Commissione, del 15 settembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso⁶;
- regolamento delegato (UE) 2023/996 della Commissione, del 23 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso⁷;
- regolamento delegato (UE) 2023/66 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso⁸;
- regolamento delegato (UE) 2022/699 della Commissione, del 3 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio escludendo la Russia come destinazione dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione⁹;
- regolamento delegato (UE) 2022/1 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso¹⁰.

⁴ C/2025/5947, GU L, 2025/2003, 14.11.2025.

⁵ C/2024/6093, GU L, 2024/2547, 7.11.2024.

⁶ GU L, 2023/2616, 15.12.2023.

⁷ C/2023/1164, GU L 138 del 25.5.2023, pag. 1.

⁸ C/2022/7424, GU L 9 dell'11.1.2023, pag. 1.

⁹ C/2022/2885, GU L 130I del 4.5.2022, pag. 1.

¹⁰ C/2021/7424, GU L 3 del 6.1.2022, pag. 1.

4. CONCLUSIONI

Alla luce della spiegazione fornita nella sezione 3, la Commissione ritiene che vi sia una chiara necessità di una proroga tacita della delega di potere di cui all'articolo 17 del regolamento sui prodotti a duplice uso per un ulteriore periodo di cinque anni.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.